



# Città di Luino

**Provincia di Varese**

**P.zza C. Serbelloni, 1 21016**

**Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516**

**PEC: [comune.luino@legalmail.it](mailto:comune.luino@legalmail.it)**

## ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 16/03/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DAL 17 MARZO 2021

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** il D.L14 gennaio 2021 n. 2 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

**Visto** il DPCM 2 marzo 2021 con i quali sono state indicate le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno delineato il quadro normativo per spostamento delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che prevede per la Regione Lombardia l'applicazione delle misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 per un periodo di almeno 15 giorni;

**Preso atto** nel DPCM 2 marzo 2021, articolo 45, comma 2, è previsto che:

*“Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”;*

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessità di limitare le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

**Considerato** che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato;

**Considerato**, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

**Preso** atto che l'eventuale applicazione dell'inserimento delle tipologie di attività commerciali determina l'esigenza di individuare gli operatori interessati e disporre le conseguenti misure organizzative non attuabili nei tempi ristretti del prossimo mercato settimanale;

**Richiamato** il "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

## **ORDINA**

- che lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì sino a nuova disposizione, venga svolto per il settore merceologico alimentare - con numero massimo di posteggi stabilito in n. 50, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:
  - le aree mercatali individuate per lo svolgimento del mercato settimanale sono le aree mercatali denominate Piazza Svit Interna – Piazza Svit Alimentari - Piazza Ex Varesine;
  - agli operatori, ai loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
  - ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di ml. 1,00 e di indossare mascherine e guanti monouso;
  - gli esercenti il commercio, che necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nel posteggio originario o nelle immediate vicinanze;
  - sono a carico dei concessionari la predisposizione dei collegamenti elettrici e dei relativi dispositivi di sicurezza anche in relazione al passaggio pubblico e pedonale degli utenti
  - si invitano gli esercenti a dotarsi eventualmente di un generatore di corrente elettrica e di una prolunga;
  - E' agevolata la facoltà per gli ambulanti di non partecipare ai mercati senza che l'assenza debba essere giustificata o che concorra al calcolo di assenze massime consentite, fino al termine dell'emergenza sanitaria;
  - E' auspicata la partecipazione con un solo banco per gli operatori che ne posseggono più d'uno;
  - E' facoltà dell'organizzazione (SUAP e Polizia Locale) disporre lo spostamento di alcuni banchi al fine di evitare assembramenti e distribuire spazi vuoti in maniera omogenea all'interno del mercato;
- non è consentito lo svolgimento della così detta "spunta" per l'assegnazione temporanea dei posteggi momentaneamente liberi;
- ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;



# Città di Luino

**Provincia di Varese**

**P.zza C. Serbelloni, 1 21016**

**Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516**

**PEC: [comune.luino@legalmail.it](mailto:comune.luino@legalmail.it)**

## ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento difronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco difronte;
- E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;
- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;
- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;
- **I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dalla normativa in vigore e più precisamente:**

*“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.*

*“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico*

competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle misure è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020 che rinvia all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate da altre norme, sono sanzionate in base all'art. 51 del “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possono essere introdotte misure restrittive anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 17 MARZO 2021 SINO A NUOVA DISPOSIZIONE SULLA BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E SULLA BASE DELLE ESIGENZE RICONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

### **DISPONE INOLTRE CHE**

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

**SI DA ATTO** che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

**IL SINDACO**  
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300